



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

Bologna, data della firma digitale

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni dell'Area metropolitana di Bologna

OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del giugno 2024. Diritto di voto dei cittadini comunitari residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti o temporaneamente presenti per motivi di lavoro o studio in altri Paesi dell'Unione europea. Adempimenti dei comuni.

Per opportuna conoscenza e per quanto di eventuale competenza, si trascrive di seguito il testo della circolare ministeriale n. 23/2024 del 1° marzo 2024, della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno concernente l'oggetto:

“In vista delle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che si terranno nei giorni 8 e 9 giugno 2024, si richiama l'attenzione dei comuni sui seguenti adempimenti, necessari ad assicurare il diritto di voto sia dei cittadini di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia, sia dei cittadini italiani residenti o temporaneamente presenti per motivi di lavoro o studio in altro Paese dell'Unione europea.

1) Voto dei cittadini di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

➤ Ricezione e trasmissione domande

Come rappresentato nella circolare di questa Direzione Centrale n. 13/ 2024 del 15 febbraio scorso, i cittadini di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia, **entro il termine dell'11 marzo p.v.**, possono presentare al sindaco del comune dove risiedono domanda per esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (ed esclusivamente per essi e non più per i rappresentanti spettanti al Paese di origine), a tal fine utilizzando i modelli di domanda di cui all'allegato B alla circolare anzidetta, compilabili anche online.

I comuni dovranno successivamente trasmettere a questa Direzione Centrale, **entro il 26 aprile p.v.**, tutte le informazioni contenute nei predetti modelli di domanda, utilizzando l'applicativo "Elettori UE" che è stato appositamente predisposto e reso disponibile nel portale "DAIT Servizi", all'indirizzo <https://daitweb.interno.gov.it>.

Per l'accesso all'applicazione, è necessario che i comuni segnalino alla Prefettura-UTG di competenza i nominativi del personale autorizzato all'utilizzo.

Gli amministratori di prefettura dovranno inserire nel sistema di sicurezza per le applicazioni DAIT gli eventuali nuovi utenti secondo le consuete procedure, limitandosi, per quelli già presenti, ad attribuire loro la nuova competenza per l'accesso all'applicazione "Elettori UE". Il ruolo da attribuire alle utenze è "EUE_Comune".



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

Entro lo stesso termine del 26 aprile p.v., con il medesimo applicativo, dovranno essere verificate anche le informazioni relative a coloro che sono attualmente già iscritti nella lista aggiunta del Parlamento europeo per aver presentato apposita domanda in un comune italiano in occasione di precedenti elezioni europee; i suddetti elettori, come è noto, possono esercitare il diritto di voto nel comune di attuale residenza per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia senza presentare una nuova domanda. Tali informazioni, qualora già comunicate in occasione delle precedenti elezioni europee, sono ora rese direttamente disponibili nell'applicativo (evitando così la necessità del loro reinserimento).

Sono inoltre a disposizione, per la gestione dei diversi alfabeti, tastiere virtuali appositamente costituite con differenti set di caratteri. Per i comuni che avessero ricevuto un numero consistente di modelli di domanda da parte di cittadini dell'Unione europea sarà disponibile una funzione di caricamento da file (upload). La guida descrittiva di tutte le funzioni è reperibile alla voce "Documentazione".

➤ Iscrizioni nella lista aggiunta

I nominativi dei richiedenti che risultino esenti da cause ostative dovranno essere iscritti nella apposita lista aggiunta; tali iscrizioni, pur essendo assimilabili all'ipotesi prevista dall'art. 32, primo comma, n. 5), del testo unico in materia di elettorato attivo di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - per la peculiarità della consultazione ed al fine di consentire il compimento degli ulteriori adempimenti di competenza di questo Ministero nei confronti degli altri Stati UE - dovranno essere effettuate entro la data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e cioè **non oltre il 25 aprile p.v.**, quarantacinquesimo giorno antecedente la data di votazione.

Le liste aggiunte generali e sezionali dovranno, nella stessa giornata, essere trasmesse alla Commissione elettorale circondariale; nei giorni successivi, i comuni, **tra il 26 e il 30 aprile p.v.**, dovranno contrassegnare esclusivamente i nominativi dei cittadini di altro Stato dell'Unione europea, già inseriti nella procedura "Elettori UE", le cui domande non siano state accolte. A tale scopo utilizzeranno l'apposita dicitura "ricusato", presente tra i motivi di cancellazione.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza del termine del 30 aprile, in quanto questa Direzione Centrale dovrà, a sua volta, aggiornare gli elenchi degli elettori dell'Unione europea da inviare a ciascun Paese di cittadinanza per le cancellazioni dalle rispettive liste. Qualora, dai controlli effettuati dagli Stati membri in sede di cancellazione, venisse riscontrato il mancato possesso del diritto elettorale in capo a cittadini UE già iscritti secondo le modalità di cui sopra, questo Ministero, previa formale comunicazione dello Stato membro competente, lo renderà tempestivamente noto al comune interessato, affinché provveda all'immediata cancellazione, al ritiro della tessera elettorale ed alla denuncia all'Autorità giudiziaria dei cittadini UE mendaci.

L'accoglimento della domanda di iscrizione dovrà essere comunicato agli interessati, ai quali il comune farà altresì pervenire in tempo utile la tessera elettorale personale, di cui alla tabella D) allegata al D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Si rammenta che la suddetta tessera elettorale, ove non già provveduto, dovrà essere altresì inviata anche ai cittadini UE iscritti nella lista aggiunta sin dalle precedenti elezioni europee.



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

2) Voto dei cittadini italiani residenti negli altri Paesi dell'Unione europea per i rappresentanti del Paese UE dove risiedono

Nell'ipotesi che i cittadini italiani residenti all'estero intendano avvalersi della facoltà riconosciuta dalla direttiva 93/109/CE del Consiglio dell'Unione europea di votare per i membri del Parlamento europeo spettanti allo Stato di residenza, va rilevato che i singoli Paesi membri possono, in base all'articolo 7 della direttiva stessa, accertarsi che i suddetti elettori italiani non incorrano in cause, penali o civili, preclusive del diritto di voto. È il caso di evidenziare che in alcuni Paesi UE il diritto di voto viene riconosciuto al raggiungimento di un limite di età inferiore ai 18 anni.

L'autorità cui compete la potestà certificativa in ordine al possesso dei diritti elettorali è il sindaco del comune nelle cui liste gli interessati sono iscritti, al quale pertanto potrebbero rivolgersi, anche direttamente, Organi o Uffici dei singoli Paesi dell'Unione.

Si segnala l'opportunità che i comuni corrispondano al più presto alle suddette richieste, al fine di rendere possibile l'esercizio del diritto di elettorato attivo da parte dei cittadini italiani residenti in altro Paese dell'Unione.

Sulle liste sezionali, accanto ai nominativi degli elettori italiani che opteranno per il voto in altro Stato UE di residenza (che saranno comunicati da questo Ministero nell'applicativo "Elettori Estero" disponibile nel portale "DAIT Servizi" all'indirizzo <https://daitweb.interno.gov.it>) dovrà essere apportata apposita annotazione, al fine di evitare possibili ipotesi di doppio voto.

Peraltro, ulteriori richieste di informazioni potranno pervenire ai comuni in ordine al godimento dell'elettorato passivo da parte degli elettori italiani residenti in altro Paese dell'Unione che - in base all'art. 10 della citata direttiva n. 93/ 109 come da ultimo modificata dalla direttiva n. 2013/1/UE del 20 dicembre 2012 - intendano candidarsi per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti al Paese di residenza. In merito, verranno impartite opportune direttive con successiva circolare.

3) Voto dei cittadini italiani residenti o temporaneamente presenti per motivi di studio o di lavoro negli altri Paesi dell'Unione europea presso le sezioni elettorali istituite in tali Paesi.

Com'è noto, potranno votare presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio degli altri Paesi membri dell'Unione europea, oltre ai cittadini italiani iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti in UE, anche gli elettori che si trovino temporaneamente in altro Paese UE per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi.

A tal fine, gli elettori che si trovino per i suddetti motivi in altro Paese UE e i loro familiari conviventi dovranno far pervenire all'Ufficio Consolare competente, **entro il 21 marzo p.v.** (ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato per lo svolgimento delle elezioni europee, cioè il 9 giugno 2024) apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e su quelli delle sedi consolari potrà essere reperito il fac-simile del modulo di domanda.



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

I dati relativi alle suddette domande saranno trasmessi a questa Direzione Centrale dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Nel caso di domande pervenute direttamente al comune, queste dovranno essere inviate quanto prima dal comune ricevente all'Ufficio consolare competente, ai fini della conseguente ammissione al voto dell'interessato.

Entro il 4 aprile p.v., sarà disponibile, per i dovuti controlli da parte dei comuni, l'elenco degli elettori italiani che votano in altro Stato UE (comprensivo sia dei residenti che dei temporanei); ciò, attraverso l'applicazione "Elettori Estero", all'interno del portale "DAIT Servizi" <https://daitweb.interno.gov.it>.

A tale scopo, gli amministratori di prefettura dovranno inserire nel sistema di sicurezza in utilizzo per le applicazioni DAIT gli eventuali nuovi utenti comunali secondo le consuete procedure, limitandosi, per quelli già presenti, ad attribuire loro la nuova competenza per l'accesso all'applicazione "Elettori Estero". Il ruolo da attribuire alle utenze è "EE_Comune".

Nell'applicativo "Elettori Estero", sarà anche possibile da parte dei comuni:

- entro il 15 aprile p.v., segnalare la necessità di inserire le posizioni illegittimamente escluse per errata segnalazione dell'assenza del diritto di voto;
- entro il 12 maggio p.v., segnalare le posizioni da escludere dall'elenco elettori.

La guida descrittiva di tutte le funzioni è reperibile alla voce "Documentazione".

In materia, si fa riserva, comunque, di impartire ulteriori direttive con successiva circolare.

Successivamente, i comuni provvederanno a comunicare alle Commissioni elettorali circondariali i nominativi degli elettori "temporanei" che hanno prodotto domanda per votare presso le sezioni istituite nel territorio dell'Unione, affinché apportino le conseguenti, apposite annotazioni sulle liste sezionali.

Giova rammentare che l'art. 4, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge n. 483/94, demanda al Ministero dell'Interno il compito di spedire certificati elettorali agli elettori che voteranno presso le suddette sezioni nel territorio UE.

* * *

Si prega di rendere disponibili, nell'applicativo SUT, sempre all'interno del portale "DAIT Servizi", tutti i recapiti degli uffici elettorali comunali e quelli della sede principale di tutti i comuni della provincia.

Per eventuali difficoltà in fase di autenticazione, gli incaricati comunali dovranno rivolgersi ai responsabili delle utenze presso la Prefettura-UTG di competenza. Tali responsabili potranno, qualora non siano efficaci le funzionalità correttive a loro disposizione, contattare il gruppo competente al seguente indirizzo e-mail: sie.elettoriestero@interno.it.

Per eventuali informazioni di natura esclusivamente tecnica, i comuni potranno contattare il SIECC (Servizi Informatici Elettorali, Contabilità e Contratti) di questa Direzione Centrale all'indirizzo e-mail sie.elettoriestero@interno.it.

Per problemi di natura amministrativa, i comuni contatteranno l'Ufficio elettorale della Prefettura-UTG, che a sua volta, ove necessario, si rivolgerà a questa Direzione Centrale.



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

* * *

Le SS.LL. vorranno comunicare quanto sopra ai sindaci, agli ufficiali elettorali e ai presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, ai fini degli adempimenti di rispettiva competenza, vigilando, anche attraverso mirate ispezioni, affinché il complesso procedimento in questione si svolga con la massima regolarità e nella più assoluta garanzia dell'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato.”.

Il Dirigente dell'Ufficio
Elettorale Provinciale
(Lubreto)

.